

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale, della direttiva comunitaria "de qua" (n.71/305), in coerenza a tale direttiva (ex art.9, I comma, lett.f) - specificamente, come recepita nell'art.5, I comma, lett.f), della legge n.584/1977 - vanno coordinate ed interpretate tutte le norme di diritto interno, relative al settore dei lavori pubblici, ivi compreso l'art.1 della legge n.1137/1929 nella parte in cui dispone, per le concessioni di sola costruzione, che "per i lavori suppletivi ed imprevisti"...."si provvederà con atto aggiuntivo".

Nè muta l'avviso della Sezione qualora il primo appalto sia stato concluso fuori dell'area comunitaria (pur essendo l'importo dei lavori superiore ad un milione di E.C.U. - sub punto II) ricorrendo le condizioni previste dall'art.9 della stessa direttiva n.71/305, condizioni tutte poi richiamate (come innanzi riferito) nell'art.5 della legge n.584/1977. In tale articolo va ricondotta la fattispecie in esame (primo comma, lett.d), circa i lavori di ripristino del viadotto "VERRINO" - dissestato a sèguito di movimento franoso -, lavori originariamente affidati con contratto a trattativa privata (nell'anno 1985, per il menzionato importo di f. 9.248.000.000), procedura questa ammissibile quando, "nella misura dello stretto necessario", si accerti "l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili" e la pubblica Amministrazione intenda inoltre avvalersi, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art.5,

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del sistema della trattativa privata. Peraltro, rileva la	
Sezione non conforme a legge che - dopo una prima ed una	
seconda deroga, normativamente previste, al generale	
principio della concorsualità e della "par condicio" tra	
imprese, nell'area sia comunitaria e sia nazionale (ex	
art.5, primo comma, lett.d, nonché ultimo comma, L.	
n.584/1977) - segua una terza deroga, che il legislatore non	
prevede, e che contrasta altresì con una puntuale	
disposizione (ex art.5, lett.f,L.n.584/1977) la quale	
consente il ricorso, per lavori complementari, all'atto	
aggiuntivo unicamente nel limite di un ammontare complessivo	
non superiore al 50 per cento dell'importo del primo	
appalto. Tale limite, il D.A. n.2914, di cui in epigrafe,	
manifestamente eccede nell'approvare un atto aggiuntivo per	
un importo di f 10.077.072.079 - a fronte del menzionato	
importo del primo appalto di f 9.248.000.000 - per	
l'esecuzione di nuovi lavori che l'originaria impresa	
"TECNOSVILUPPO" s.p.a. (già "I.B.I.S." s.p.a.) si è	
obbligata ad eseguire (e ciò in disparte dal riferito e	
precedente atto aggiuntivo di f 4.439.621.363, approvato con	
D.A.n.847 in data 11 marzo 1988). Tanto rende manifesta la	
violazione di legge, il che impone - per l'esecuzione di	
tali nuovi lavori, necessari al compimento dell'opera nella	
sua migliore funzionalità, a regola d'arte - la conclusione	
di un nuovo e distinto contratto, secondo il procedimento	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

normativamente previsto, a di principio (

Sul punto, in via di principio ("in modo che siano assicurati - il - buon andamento e - l'imparzialità dell'amministrazione" - ex art. 97, Cost.), la Sezione non può che ribadire ancora la necessità della precisa determinazione della progettazione esecutiva (oggetto del contratto di appalto) quale immagine riflessa dell'opera da realizzare e componente di riferimento del capitolato speciale, a sua volta parte integrante del contratto (ex artt. 323 e 330, L.n. 2248/1865, Alleg. F). E' conseguente la necessità dell'esistenza del progetto esecutivo, completo e dettagliato, sin dal momento della indizione della gara d'appalto (a licitazione privata) o quanto meno, nei casi che la norma consente (ex art. 5, ultimo comma, R.D. n. 350/1895), alla consegna dei lavori, non essendo legittimamente ammissibile affidare all'impresa aggiudicataria, in corso d'opera, il completamento o l'integrazione del medesimo progetto esecutivo (Sez. cont. Stato, n. 1565/1985).

E tanto conferma il Consiglio di Stato nel menzionato parere (Sez. II) n. 50/1989. Le ricorrenti perizie di variante e suppletive, circa i lavori complementari che si sono resi e si rendono necessari per la sistemazione del viadotto "VERRINO", ripetono (per quanto in narrativa) il rilievo che nel settore delle opere stradali hanno formulato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le Sezioni riunite di questa Corte osservando che "nell'ultimo triennio nessun appalto è stato realizzato senza almeno una variante in corso d'opera: la media è di tre perizie di variante e suppletive, con punte anche di sette" (SS.RR., Relaz. rendiconto gen.le Stato, eserc.fin. 1988 - Vol. I, pg. 403).

Da ultimo, evidenti ragioni di compiutezza (attesa l'esigenza della risoluzione di questione di massima di particolare importanza su cui la Sezione è chiamata a pronunciarsi) inducono il Collegio ad ulteriori e conseguenti considerazioni circa la necessità dell'osservanza del menzionato limite quantitativo, non derogabile, del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori complementari a fronte dell'importo del primo appalto quale principio di ordine generale. E ciò sempre a tutela dell'interesse pubblico di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione.

Al riguardo è sufficiente rilevare, ad avviso della Sezione, che il limite quantitativo in argomento (ex art. 5, lett. f, L. n. 584/1977) diviene essenziale garanzia (ai fini della buona esecuzione dei lavori nella realizzazione dell'opera) di conservazione, entro compatibili valori, del mantenimento - in un quadro di efficienza (in relazione alla classifica per categorie e secondo l'importo di iscrizione nell'Albo nazionale dei costruttori) - sia della richiesta

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capacità economica, finanziaria e di idoneità tecnica delle imprese (ex artt. 15, 16, 17 e 18 - L. n. 584/1977 e succ.ve modific.ni); sia dei rapporti di competenza tra imprese - mandataria e mandanti - nei raggruppamenti di imprese (ex artt. 20, 21, 22, 23 e 23 bis, stessa legge N.584 e succ.ve modific.ni); e sia delle condizioni, specificamente richieste dal legislatore, per l'affidamento dei lavori in subappalto (ex art.18, L. n.55/1990).

Le disposizioni testè richiamate (come innanzi riferito) della legge n.584/1977 (e succ.ve modific.ni ed integ.ni), nonchè i casi tassativamente previsti dall'art.5 della legge stessa (per i quali casi la pubblica Amministrazione non è tenuta ad applicare la direttiva comunitaria n.71/305), sono di generale applicazione nel comparto della legislazione nazionale sui lavori pubblici, ivi comprese, qualora compatibili, le norme riguardanti le concessioni di costruzione, nonchè quelle concernenti l'affidamento di lavori in economia. Da ciò deriva, secondo la successione delle leggi nel tempo (ex art.11, preleggi cod.civ.), la estensione di dette norme anche agli appalti (per i quali non si impone la normativa comunitaria) di importo inferiore ad un milione di E.C.U. ivi compresa la disposizione dell'art.5, lett.f), della legge n.584/1977 per quanto attiene ai limiti, qualitativi e/o quantitativi, dei lavori complementari da affidare allo stesso imprenditore

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aggiudicatario del primo appalto (sub punto III).	
Invero, sarebbe priva di ragione la interpretazione	
(non suffragata da puntuale disposizione di legge) che	
consentisse la esclusione, dal menzionato limite	
quantitativo (atto aggiuntivo non eccedente il 50% del	
valore originario di appalto), dei contratti di importo	
inferiore ad 1.000.000 di E.C.U. mentre appalti del valore	
base di tale ultimo importo non possono comunque superare il	
valore complessivo di 1.500.000 E.C.U.	
Una ulteriore considerazione conferma altresì il	
convincimento della Sezione nella applicazione dell'art.5	
"de quo", nella sua compiuta previsione, anche agli appalti	
di importo inferiore ad un milione di E.C.U.: la facoltà,	
che il legislatore nazionale consente, del ricorso al	
sistema della trattativa privata per i casi previsti dallo	
stesso articolo (III comma). In buona sostanza, tale	
disposizione va coordinata con la legislazione previgente	
(nella specie, con l'articolo 25 del R.D. 8 febb. 1923,	
n.422) che disciplina il ricorso alla trattativa privata nel	
settore delle opere pubbliche - in cui non rileva il valore	
dell'appalto, bensì la motivazione, circa la legittimità	
del medesimo procedimento - sicchè verrebbe ad essere	
carente di logica l'escludere dall'applicazione dell'art.5	
della stessa L.n.584/1977, nella sua organicità	
previsionale, agli appalti per la esecuzione di lavori	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pubblici d'importo inferiore ad un milione di E.C.U..

Tutto ciò premesso e considerato ravvisa la Sezione

- nella risoluzione richiesta di questione di massima di

particolare importanza - che i lavori complementari, (nel

loro complesso, cioè anche se previsti da più perizie di

variante e suppletive, indipendentemente dall'importo di

ciascuna di esse), come tali necessari ed imprevisti

(all'atto della compilazione del progetto esecutivo nonché

alla conclusione del contratto) per la compiuta

realizzazione dell'opera, non possono, ai sensi dell'art.5,

primo comma, lett.f), della L.n.584/1977, quale norma di

generale applicazione, ma di stretta interpretazione,

superare l'ammontare complessivo del 50 per cento

dell'importo del prezzo base del primo contratto concluso.

Ciò posto, ritiene la Sezione che il D.A.n.2914 in

esame, con cui si approva la perizia di variante tecnica e

suppletiva, nonché il conseguente atto aggiuntivo con il

quale l'impresa "TECNOSVILUPPO" S.p.a. si obbliga ad

eseguire maggiori lavori per il ripristino del viadotto

"VERRINO" lungo la SS.n.86, per l'importo di f

10.077.072.079, non è conforme a legge (ex art.5, I comma,

lett.f, L.n.584/1977) superando detto importo il 50 per

cento del prezzo (f 9.248.000.000) posto a base del primo

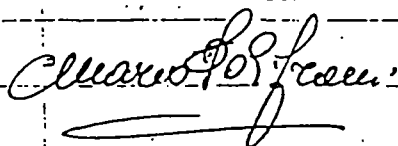
contratto e

P. Q. M.

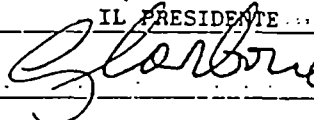
XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rifiuta il visto e la conseguente registrazione del decreto
del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), n. 2914, in data
29 luglio 1968, di cui in epigrafe.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



*cur 2487 - Parte II =***ALLEG. 18.1****III****CORTE DEI CONTI****A) SEZIONI DEL CONTROLLO**

Sez. contr. Stato — 20 giugno 1985 n. 1565 — Pres. PIETRANERA, Rel. POLIFRONI
— Ministero lavori pubblici (*).

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Oggetto - Determinazione - Necessità - Progetto e capitolato speciale - Indicazioni delle linee essenziali dell'opera - Insufficienza.

Opere pubbliche - Progettazione - Attività progettuale e progetto - Differenza. Opere pubbliche - Progettazione - Progetto - Approvazione - Natura - Atto di amministrazione attiva.

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Progetto e capitolato speciale - Rapporto - Incompletezza del progetto - Sanatoria a mezzo del capitolato speciale - Impossibilità.

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Verifica dei luoghi - Art. 5 R.D. n. 350 del 1895 - Funzione - Inderogabilità.

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Indagini geognostiche - Affidamento all'appaltatore - Illegittimità per violazione art. 5 R.D. n. 350 del 1895.

Opere pubbliche - Progettazione - Compito istituzionale dell'Amministrazione - Affidamento a privati - Condizioni e limiti.

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Capitolato d'appalto - Previsione di compilazione da parte dell'appaltatore del programma lavori dopo consegna lavori - Illegittimità.

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Difetto o incompletezza del progetto - Illegittimità per violazione per condicio dei concorrenti.

Contratti della P.A. - Appalto oo.pp. - Difetto o incompletezza del progetto - Completamento affidato all'appaltatore - Impossibilità anche dopo L. n. 584 del 1977.

La precisa determinazione dell'oggetto del contratto costituisce un principio inderogabile ed essenziale nel quadro della legittima gestione della finanza pubblica in ordine ai limiti di impegno della spesa e, pertanto, nel settore delle opere pubbliche, il progetto dell'opera da eseguire e, in particolare, il progetto esecutivo, che costituisce l'immagine riflessa dell'opera da realizzare ed è componente di riferimento del capitolato speciale (a sua volta parte integrante del contratto), devono essere completi e dettagliati non essendo sufficiente, a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge, l'esistenza di progetto esecutivo e di un capitolato speciale che si limitino a contenere le linee essenziali dell'opera, di modo che questa, nel suo complesso, risulti determinata in modo non equivoco. (✓)

L'attività progettuale di un'opera pubblica svolta dai tecnici dell'Amministrazione e la documentazione dagli stessi predisposta ai sensi del D.M. 29 maggio 1895 diventano progetto in senso tecnico-giuridico solo dopo che sugli stessi siano intervenuti i dovuti pareri e la conseguente approvazione dell'organo competente, ai sensi degli artt. 1 e 2 R.D. 8 febbraio 1923 n. 422.

(✓)

La presente deliberazione è stata estesa sul "capitolato speciale tipo" dell'ANAS (ex art. 14 legge n.59/1961)

L'approvazione del progetto di un'opera pubblica costituisce atto di amministrazione attiva, che si concreta nell'accertamento della regolarità e della completezza del provvedimento seguito e nella dichiarazione, per gli effetti normativamente previsti, della rispondenza della documentazione progettuale acquisita alla puntuale rappresentazione dell'opus.

Il rapporto che intercorre tra progetto esecutivo di un'opera pubblica e capitolato speciale è un rapporto funzionale e dinamico; pertanto, le prestazioni e i lavori da quest'ultimo previsti, ove si presentino influenti o necessari al completamento del progetto, ne denunciano la non definitività e l'incompletezza e non valgono a sanare i relativi vizi del progetto.

La verifica di rispondenza del progetto di un'opera pubblica alla effettiva situazione dei luoghi, prescritta dall'art. 5 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 prima dell'apertura del procedimento per l'affidamento dell'esecuzione dell'opera, ha una specifica funzione di controllo della regolarità del progetto; pertanto, dall'osservanza di tale prescrizione, avente natura di norma cogente (oltre che essere espressione di un principio di buona amministrazione), non è possibile prescindere in alcun modo.

E' illegittima, per violazione dell'art. 5 R.D. 25 maggio 1895 n. 350, la clausola di capitolato speciale che rimetta all'impresa aggiudicataria l'esecuzione delle indagini geognostiche sui terreni sui quali dovrà essere realizzata l'opera appaltata, dovendo tali indagini essere eseguite preventivamente a cura dell'Amministrazione appaltante, al fine della predisposizione di un corretto progetto esecutivo.

La progettazione delle opere pubbliche costituisce attività istituzionale della Pubblica amministrazione, il cui esercizio è demandato, secondo legge, al relativo apparato, e che solo in presenza di obiettive ragioni di pubblico interesse (come l'urgenza dell'opera o la specialità dei lavori di esecuzione a fronte dell'inadeguatezza delle interne strutture di intervento) può essere affidata — nel rispetto delle condizioni e con il modulo normativamente previsto — all'opera di professionisti estranei all'apparato organizzativo dell'amministrativo appaltante.

E' illegittima la clausola del capitolato speciale d'appalto di un'opera pubblica che consenta all'appaltatore di elaborare il programma dei lavori (che non sia quello previsto, ai soli fini revisionali, dall'art. 1 L. 10 dicembre 1981 n. 741) dopo la consegna dei lavori, anziché nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipulazione del relativo contratto.

Il difetto o l'incompletezza del progetto dell'opera pubblica posto a base della gara d'appalto viola la par condicio tra i concorrenti, impedendo ai concorrenti stessi di avere una corretta previsione dell'opera da eseguire (e quindi pregiudicando la possibilità di formulare un'offerta adeguata) ed imponendo poi di rimettere all'aggiudicatario la definizione dell'opera da eseguire sia nei suoi aspetti tecnici sia in quelli finanziari.

La necessità dell'esistenza di un progetto esecutivo completo e dettagliato in un momento anteriore all'indizione della gara d'appalto di un'opera pubblica, non è venuta meno dopo l'entrata in vigore della L. 8 agosto 1977 n. 584, che, comunque, non consente di affidare all'appaltatore, aggiudicatario dei lavori a seguito di licitazione privata, il completamento o l'integrazione di un progetto incompleto o difettoso.

(*) La deliberazione è annotata da Piermaria PIACENTINI, *La progettazione delle opere pubbliche: la Corte dei conti tra mito e realtà*, in Riv. trim. app. 1987, fasc. n. 3.

DIRITTO — I - Per quanto in narrativa, la Sezione — valutato il *thema decidendum* — deve pronunciarsi, specificamente, sia sulla legittimità della aggiudicazione dell'appalto, a seguito di gara a licitazione privata, alla

legittimità è assorbita da quella più rilevante della mancata progettazione esecutiva, come innanzi accertata.

Ne consegue la non conformità a legge della intervenuta aggiudicazione dell'appalto dei lavori di che trattasi alla S.A.F.A.B., S.p.A. e di tutti gli atti conseguenti.

Per ogni distinto profilo, in punto di diritto, la motivazione è nella pronuncia resa dalla sezione sulla pregiudiziale risoluzione della questione di massima, cui si rinvia.

La Sezione, definitivamente pronunciando, ritiene non conforme a legge il decreto in epigrafe del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), in data 26 novembre 1984, con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del 1° lotto della strada G.C. n. 131, diramazione centrale nuorese, tratto S. Simone - S. Teodoro, nonché il contratto, concluso con la Società appalti e forniture per acquedotti e bonifiche (S.A.F.A.B.) S.p.A., del 2 aprile 1984 (n. 17822 di repertorio).

La progettazione delle opere pubbliche. La Corte dei conti tra mito e realtà

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Progetto e progettazione. - 3. Il contenuto del progetto. - 4. La completezza del progetto. - 5. Il progetto e la direzione lavori. - 6. Le operazioni preliminari. - 7. Il tempo della progettazione. - 8. Il progetto e l'art. 5 r.d. n. 350 del 1895. - 9. Il capitolato speciale. - 10. Capitolato e programma lavori. - 11. I soggetti preposti alla progettazione. - 12. La situazione dopo l'entrata in vigore della l. n. 584 del 1977. - 13. La situazione attuale. - 14. Progettazione e varianti. - 15. I rimedi possibili. - 16. Le soluzioni adottate. - 17. Conclusioni.

1. *Premessa.* — Con la deliberazione che si annota la Corte dei conti ha ritenuto non conforme a legge, rifiutandone pertanto il visto e la conseguente registrazione, il decreto del Ministro dei lavori pubblici con il quale si approva il progetto esecutivo di particolari lavori (costruzione del 1° lotto della strada G.C. n. 131) ed il relativo contratto, per incompletezza della progettazione esecutiva posta a base del procedimento di licitazione privata.

Le ragioni dell'incompletezza sono state ravvisate dalla Corte nella previsione contenuta nel capitolato speciale, secondo cui l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto eseguire, a sua cura e spese i sondaggi necessari ad accertare la natura del terreno e, quindi, determinare con esattezza il programma dei lavori (che poteva differire da quello

Deliberazione n. 1565

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei Conti

in

Sezione del Controllo

nell'adunanza del 20 giugno 1985

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), in data 26 novembre 1984, n. 6763 concernente l'approvazione del progetto esecutivo (redatto il 16 luglio 1981 ed aggiornato il 9 dicembre successivo) dei lavori di costruzione del 1° lotto della strada G.C. n. 131, diramazione centrale nuorese, tratto S.Simone - S.Teodoro, nonchè del contratto concluso con la Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche (S.A.F.A.B.) S.p.A., del 2 aprile 1984, n. 17822 di repertorio;

visto il rilievo istruttorio dell'Ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti dell'A.N.A.S. n. 75 del 13 marzo 1985;

vista la risposta dell'Azienda in data 18 maggio 1985;

vista la relazione del Consigliere preposto alla Delegazione della Corte dei conti presso il Mini-

stero dei lavori pubblici, in data 31 maggio 1985;

vista l'ordinanza, in data 5 giugno 1985, del Presidente della Corte dei conti con la quale ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del cennato decreto alla Sezione del controllo, convocandola per l'adunanza odierna;

vista la nota n. 252 del 6 giugno 1985 della Segreteria della Sezione stessa con la quale si è data comunicazione della predetta ordinanza al Ministero dei lavori pubblici - Gabinetto - nonché, per conoscenza, all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione generale - ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, I.G.F.;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore, consigliere dott. Mario Polifroni;

uditi i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S ed esaminati gli atti nonché le memorie dagli stessi in adunanza depositate; non comparso il rappresentante del Ministero del tesoro;

ritenuto in

F A T T O

I - Con decreto n. 6763, in data 26 novembre 1984, il Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), approvava sia il progetto esecutivo (del 16 luglio 1981 ed aggiornato il successivo 9 dicembre), redatto dal Compartimento della viabilità di Cagliari, relativo ai lavori di costruzione del 1° lotto del tratto stradale S.Simone - S.Teodoro di cui in epigrafe e sia il contratto, a licitazione privata, concluso il 2 aprile 1984, n. 17822 di rep. con la impresa S.A.F.A.R. (Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche, S.p.A., con sede in Cagliari, via del Mercato Vecchio n. 1) che si obbligava ad eseguire i predetti lavori per L. 6.046.117.822 (al netto dell'offerta ribasso del 6,54%) assumendo anche l'onere dell'espletamento delle procedure espropriative, ai sensi dell'art. 324 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg.F.-

Ciò posto, il competente Ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti in esame osservava - con il rilievo istruttorio n. 75 del 13 marzo 1985 - che nel capitolato speciale di appalto, parte integrante del medesimo contratto, si prevedeva che la stessa Impresa doveva eseguire a sua cura e spese i

sondaggi necessari ad accertare la natura dei terreni e, quindi, a determinare con esattezza il programma delle opere da eseguire; inoltre, tale programma poteva differire da quello predisposto dall'Amministrazione ai fini della revisione dei prezzi.

Dalla lettura delle riferite clausole, il cen- nato Ufficio di controllo inferiva che il progetto, sulla base del quale si era proceduto all'appalto, era "da considerarsi piuttosto un progetto di massima che un progetto esecutivo, suscettivo, cioè, di pratica ed immediata realizzazione, secondo la definizione contenuta nell'art.1, primo comma, del D.M. 29 maggio 1895, modificato con D.C.P.S. 15 luglio 1947, n. 763".

Al riguardo, si rilevava - ai sensi dell'art. 1 della normazione testè richiamata, nonché della medesima giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. II, 23 giugno 1960, n. 1664 e Sez. III, 19 ottobre 1963, n. 2790) - che il progetto esecutivo deve offrire "uno sviluppo particolareggiato e completo dell'opera, con tutti i dati ed i calcoli necessari alla sua concreta attuazione, e cioè con l'indicazione del calcolo e della descrizione dei materiali, della loro qualità e delle modalità di

costruzione "costituendo, poi, tale progettazione esecutiva (da porre in essere "prima che si dia inizio alla procedura di appalto") un obbligo inderogabile dell'Amministrazione (salve le ipotesi di somma urgenza) ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Invero - considerava in via deduttiva l'Ufficio di controllo - un progetto non definitivo, men che rendere possibile la predeterminazione da parte dell'Amministrazione della congruità del prezzo base di appalto, non consente all'aspirante appaltatore di valutare la convenienza del negozio in ragione del "prezzo che può offrire". In breve, si precisava che "il contenuto del futuro contratto non può non essere conosciuto dal futuro contraente".

Si richiama, pertanto, l'art. 5 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 (con cui si approva il regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici) che impone - prima dell'inizio della gara di appalto - la verifica del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo, ecc., allo scopo di evitare che si addivenga al contratto sulla base di dati inesatti.